

REGOLAMENTO (CEE) N. 715/91 DELLA COMMISSIONE**del 22 marzo 1991****che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (**),

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva (*), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1 seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 619/91 (***) della Commissione;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n.

619/91 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare la restituzione all'esportazione, attualmente vigente, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 619/91, sono modificate conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 marzo 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(*) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(**) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

(*) GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.

(**) GU n. L 114 dell'1. 5. 1986, pag. 26.